



**“Le Novità del DL Sud: ZES Unica, Fondi Coesione,
Assunzioni personale”**

Annalisa D’Amato

6 dicembre 2023

Zona economica speciale per il Mezzogiorno

ZES unica (art. 9)

DEFINIZIONE

 Per **Zona economica speciale (ZES)** si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Organizzazione della ZES unica (art. 10)

Cabina di regia ZES

Presso la PCM è istituita la **Cabina di regia ZES**, con compiti di **indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio**, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai vari Ministri competenti nonché dai Presidenti delle regioni ZES, dal *Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato* e dal *Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato*. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.

Struttura di missione ZES

Presso la PCM, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è istituita una **Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES»**, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

Organizzazione della ZES unica (art. 10)

Struttura di missione ZES: compiti, composizione e organizzazione

La Struttura di missione ZES:

- assicura supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica;
- coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia;
- svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
- svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica;
- cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15.

Organizzazione della ZES unica (art. 10)

Struttura di missione ZES: compiti, composizione e organizzazione

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le **funzioni di stazione appaltante** e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, c. 5, primo e quarto periodo, del DL n. 77/2021 (ordinanze immediatamente efficaci e pubblicate in GU). Per lo svolgimento delle attività, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.

La Struttura di missione di cui è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Con successivo **DPCM sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici.**

Disciplina transitoria: i commi da 8 a 12 disciplinano la cessazione dall'incarico dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 e dettano disposizioni di coordinamento.



Piano strategico della ZES unica (art.11)

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, **i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica**, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.

Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'**articolo 119, sesto comma**, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e



Sardegna.

Art. 119, c.6 Cost. *La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.*

Piano strategico della ZES unica (art.11)

Modalità di adozione del Piano strategico

La Struttura di missione predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. *Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, **tre rappresentanti** designati congiuntamente da UPI e da ANCI.*

Il Piano strategico della ZES unica è approvato con DPCM, previo parere della Cabina di regia.

Zone franche doganali

Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (CDU), la cui perimetrazione è approvata con determinazione del direttore dell'Agencia delle dogane e dei monopoli.

Portale web della ZES unica (art.12)

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione il portale web della ZES unica.

Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES (art. 13)

Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'art. 5 DL 91/2017, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DPR 160/2010.

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES (art. 13)

Competenze

Nell'ambito dell'area della ZES unica il **S.U.D. ZES** ha competenza in relazione:

- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES (art. 13)

Standard tecnologici

Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021.

NB: pubblicato in GU del 25 novembre us **Decreto 26 settembre 2023** del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante le nuove specifiche tecniche.

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'art. 43-bis del DPR n. 445/2000, e dell'art.4, c. 6, del dlgs 216/2019, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge n. 580/1993, rendendoli disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni interessate.

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES (art. 13)

Regime transitorio

Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

- per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'art. 4 del DL n. 91/2017, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, del DL n. 91 del 2017;
- per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'art. 38, c. 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che le trasmettono immediatamente, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'art. 22, c. 3, del presente decreto (recante disposizioni transitorie e di coordinamento).

Procedimento unico (art. 14)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo.

Comma 2: Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, **purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.**

Procedimento unico (art. 14)

L'art. 14 definisce il Procedimento unico e l'ambito di operatività dello S.U.D. ZES.

ESCLUSIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di:

- autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
- opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti
- investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del DL 115/2022, e dall'articolo 13 del DL n. 104/2023,
- nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,

Procedimento unico (art. 14)

Pertanto, rientrano nel campo di applicazione del S.U.D. ZES esclusivamente i progetti relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11, non soggetti a SCIA (art. 19 Legge 241/1990), SCIA unica e SCIA condizionata (art. 19 bis, c. 2 e 3 Legge 241/1990) e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione di **impianti e infrastrutture energetiche**; opere ed altre attività ricadenti nella **competenza territoriale degli aeroporti**; **investimenti di rilevanza strategica** come definiti dall'articolo 32 del DL 115/2022, e dall'articolo 13 del DL n. 104/2023; nonché quanto previsto dal dlgs n. 114/1998 in materia di disciplina del **commercio**.

Procedimento unico (art. 14)

➔ **NB: art. 19 bis, c. 2 e 3 Legge 241/1990**

Art. 19 bis - Concentrazione dei regimi amministrativi

c.2: Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

c. 3: Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Procedimento unico (art. 14)

Divieto di frazionamento del procedimento

L'autorizzazione unica di cui all'art. 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

Ulteriori procedure semplificate

Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei e ai competenti Ministeri proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali.

La proposta è approvata dalla Cabina di regia ZES. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.

Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

Autorizzazione unica (Art. 15)

L'art. 15 detta la disciplina dell'**autorizzazione unica**, di competenza dello Sportello Unico ZES.

I commi da 1 a 3 disciplinano: la presentazione dell'istanza; il rilascio in via telematica della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e indicante i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza; le eventuali richieste di integrazioni documentali.

Il comma 4 stabilisce che entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (asincrona), cui si applicano tuttavia le disposizioni speciali dettate dalle lett. a), b) c) e d) dello stesso comma 3.

Autorizzazione unica (Art. 15)

C. 5 La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. **Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.** La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Autorizzazione unica (Art. 15)

Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (c.6)

Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'art. 27-bis del D lgs n. 152/2006 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), alla **conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES.**

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del D. Lgs n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere il **deferimento della questione al Consiglio dei ministri**, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

Autorizzazione unica (Art. 15)

Progetti di competenza delle Autorità di sistema portuale (c.7)

Le disposizioni in materia di autorizzazione unica (commi da 1 a 6) si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.

Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.

Autorizzazione unica (Art. 15)

Progetti di competenza delle Autorità di sistema portuale (c.7)

Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere il deferimento della questione al Consiglio dei ministri.

Posa in opera di reti di comunicazione elettronica

(comma 8-bis) le **disposizioni in materia di autorizzazione unica e in materia di procedimento unico non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.**

Autorizzazione unica: regime transitorio (art. 22)

Regime transitorio

Per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del DL in commento, **gli articoli 14 e 15 si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024.**

Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5 (disciplina organizzazione della struttura di missione ZES), i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del dl n. 91/2017, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (Art. 16)

L'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Tipologia di investimenti agevolabili:

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (Art. 16)

Valore del credito d'imposta

Il credito d'imposta è **commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati** o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Modalità di applicazione

Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

